

## STATUTO

### CAPITOLO 1. DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

#### 1.1. DENOMINAZIONE

La società si denomina: CALZATURIFICIO S.GIORGIO S.R.L.

#### 1.2. SEDE

La società ha sede nel Comune di Calcinaia (Pi)

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

#### 1.3. DURATA

La durata è fissata al 31.08.2100, salvo proroga od anticipato scioglimento.

#### 1.4. OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:

la fabbricazione di calzature di qualsiasi tipo anche in materiale plastico, la produzione di materie plastiche e loro derivati, lo stampaggio di materie plastiche, la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio di calzature e prodotti per l'abbigliamento, l'attività di rappresentanza di commercio sia in Italia che all'estero di calzature ed articoli di abbigliamento in genere, l'attività di ricerche di mercato per le aziende del settore calzaturiero e dell'abbigliamento.

In via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- compiere, non nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore dei soci o di società collegate o controllate;
- partecipare a consorzi;
- prendere e concedere in affitto aziende o rami di esse;
- assumere partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo o affine al proprio;
- assumere entro i limiti di legge e secondo i criteri stabiliti dal Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio, finanziamenti a favore della società ed a carico dei soci.

### CAPITOLO 2. CAPITALE E QUOTE

#### 2.1. AMMONTARE DEL CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 46800,00

## **2.2. QUOTE**

Il capitale sociale è diviso in quote ai sensi di legge.

## **2.3. AUMENTO DEL CAPITALE**

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

## **2.4. RIDUZIONE DEL CAPITALE**

In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

## **2.5. FINANZIAMENTI DEI SOCI**

I finanziamenti fatti dai soci alla società con obbligo di restituzione si presumono a titolo gratuito se non diversamente stabilito e possono essere fatti, nei limiti di legge, anche non proporzionalmente alle quote di capitale possedute.

## **2.6. DIRITTI DEI SOCI**

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

## **2.7. TRASFERIMENTO PER ATTO TRA VIVI - PRELAZIONE**

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato il diritto di

prelazione, il prezzo della cessione viene determinato da un esperto nominato dal Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dalle presenti norme sul funzionamento della società per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione non si applica quando il socio trasferisce in tutto o in parte la propria partecipazione a favore del coniuge o di un parente in linea retta.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

#### **2.8. TRASFERIMENTO A CAUSA DI MORTE**

La partecipazione è liberamente trasferibile mortis causa quando erede o legatario della stessa è coniuge o discendente in linea retta del socio deceduto.

Quando erede o legatario della partecipazione non sia il coniuge o un discendente diretto del defunto, la società, con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi.

Qualora gli eredi o legatari siano più d'uno, dovranno farsi rappresentare da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del codice civile. Il rimborso della partecipazione agli eredi o legatari del socio defunto avverrà nel termine e con le modalità previste per l'ipotesi del recesso.

#### **2.9. RECESSO**

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca

la decisione che lo legittima.

Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali e immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di mercato delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione avviene sulla base di una relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere.

### **CAPITOLO 3. DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA**

#### **3.1. COMPETENZA**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci stessi.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- 3) l'eventuale nomina dell'organo di controllo;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 7) le altre decisioni che la legge o il presente statuto riservano in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare

le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

### **3.2. DECISIONI IN FORMA ASSEMBLEARE**

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita, comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dei soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
- c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;
- d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;
- e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- f) La presidenza dell'assemblea, secondo la composizione dell'organo amministrativo, compete:
  - all'amministratore unico;
  - all'amministratore più anziano di età o al solo amministratore presente nell'ipotesi di più amministratori;

- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, al consigliere più anziano di età; qualora nessuno di questi possa o voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il presidente fra i presenti;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente; nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

### **3.3. DECISIONI IN FORMA NON ASSEMBLEARE**

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

### **3.4. QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI**

Le decisioni dei soci, adottate in forma assembleare o in forma non assembleare, sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

## **CAPITOLO 4. AMMINISTRAZIONE**

### **4.1. COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società può essere amministrata:

- da un amministratore unico;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza;
- da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

### **4.2. DURATA**

L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomina. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri.

#### **4.3. RAPPORTO DI AMMINISTRAZIONE: "NORME PARTICOLARI"**

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;
- b) sono sempre rieleggibili;
- c) sono esonerati dall'osservanza del divieto di concorrenza.

Le norme del presente statuto che disciplinano il funzionamento del consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui l'amministrazione sia affidata ad una pluralità di amministratori che non costituiscono consiglio. In particolare, con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, ultimo comma, codice civile, le decisioni dei predetti amministratori debbono essere adottate mediante apposita deliberazione assunta con metodo collegiale.

#### **4.4. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il funzionamento del consiglio di amministrazione è così regolato:

##### **A) Presidenza**

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

##### **B) Riunioni**

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno otto giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo, se nominato, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno ventiquattro ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominati.

##### **C) Decisioni**

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Salvo i casi di cui all'art. 2475, ultimo comma, codice civile, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate - anziché mediante deliberazione collegiale - mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società; le decisioni si reputano validamente adottate qualora entro il termine suddetto pervengano presso la sede sociale le dichiarazioni di approvazione della maggioranza dei consiglieri.

#### **D) Verbalizzazioni**

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### **E) Delega di poteri**

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno o più amministratori delegati.

Le cariche di presidente e di amministratore delegato sono cumulabili.

#### **4.5. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

All'amministratore unico o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per gli atti la cui esecuzione dovrà essere preventivamente decisa dai soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non

costituiscono consiglio, i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società spettano a ciascun amministratore in conformità a quanto stabilito in sede di nomina, fatta eccezione per gli atti la cui esecuzione dovrà essere preventivamente decisa dai soci.

Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.

In tal caso, sull'opposizione decide la maggioranza dei soci determinata sulla base della partecipazione al capitale sociale.

#### **4.6. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta a ciascun consigliere ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **4.7. COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare una indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

### **CAPITOLO 5. CONTROLLO DELLA SOCIETA'**

Sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero laddove i soci lo decidessero, l'assemblea nomina l'organo di controllo composto come per legge, che esercita anche la revisione legale dei conti. All'organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia.

### **CAPITOLO 6. BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI**

#### **6.1. ESERCIZIO SOCIALE**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.

#### **6.2. BILANCIO E UTILI**

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai soci, salva una diversa decisione degli stessi.

### **6.3. TITOLI DI DEBITO**

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.

## **CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI FINALI**

### **7.1. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

### **7.2. CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Per tutte le controversie concernenti il presente contratto o connesse allo stesso, che dovessero insorgere fra le parti, queste si obbligano ad esperire, preliminarmente ed anteriormente alla procedura di arbitrato, il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la società.

In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte da un arbitro unico secondo la procedura di arbitrato prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del regolamento della Camera Arbitrale e delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e componenti dell'organo di controllo, relativamente

alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

### **7.3. RINVIO**

Per quanto non previsto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.